



Camera di Commercio
Mantova

Disciplina doganale nelle operazioni di import - export

*procedure e gestione degli adempimenti doganali
alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi
Interpretazioni giurisprudenziali della CGCE*



Prof. Giuseppe De Marinis
Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners
International Business Law Firm

- Il nuovo codice doganale comunitario (NCDC) -

30 Ottobre 2013 entra in vigore il nuovo codice doganale comunitario

**REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale
dell'Unione**

Evoluzione legislativa

- Codice doganale - Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992
- Regolamento Comunitario di Attuazione - Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 e Allegati. Il Regolamento (D.A.C.C.) fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
- Regolamento CE N.450/2008 del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario, cd. “Codice doganale aggiornato”, abrogato dal
- Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'unione (o “Codice Doganale Unionale”)

- Il codice doganale comunitario, che stabilisce e definisce la legislazione applicabile alle importazioni e alle esportazioni di merci tra la Comunità ed i paesi terzi, è stato aggiornato in seguito alla scadenza del trattato CECA e ai due allargamenti successivi dell'Unione europea. È inoltre stato reso conforme alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Il provvedimento reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente Reg. 2913/92, grazie anche all'introduzione dell'**informatizzazione di numerose procedure** ed allo **snellimento dei sistemi di controllo**.

Il nuovo Codice disciplina i principi cardine generali della materia, in termini soprattutto di rappresentanza, sanzioni e controlli, delegando alle prossime disposizioni di attuazione tutta la regolamentazione di dettaglio.

Il codice doganale aggiornato concerne:

- le disposizioni generali relative al campo di applicazione della legislazione doganale, al ruolo delle dogane e ai diritti e agli obblighi delle persone ai sensi della legislazione doganale
- i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (tariffa doganale comune, origine delle merci, valore in dogana)
- l'obbligazione doganale e le garanzie di tale obbligazione
- il trattamento doganale delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
- le norme in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci
- l'immissione in libera pratica e l'esenzione dai dazi all'importazione.

Principali novità

Il nuovo codice doganale individua i regimi doganali speciali e li raggruppa in quattro funzioni economiche. L'art. 210 stabilisce che "Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

- transito, che comprende il transito esterno e interno
- deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche
- uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale
- perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo".

Altri aspetti rilevanti sono: il trattamento doganale della partenza delle merci dal territorio doganale della Comunità (merci in uscita dal territorio, esportazione e riesportazione, esenzione dai dazi); il comitato del codice doganale e le procedure che consentono alla Commissione di adottare misure d'applicazione del codice.

Il codice istituisce processi moderni basati su procedimenti informatici, al fine di garantire in generale la semplificazione e l'applicazione uniforme della normativa doganale; nonché migliorare i controlli doganali e facilitare le procedure di sdoganamento, le quali diventano così integralmente informatizzate.

L'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione diventa la regola per le autorità doganali che possono, così, scambiarsi dati. Tali sistemi concernono segnatamente:

- le formalità espletate dagli operatori economici
- i regimi doganali (in particolare nel caso dello sdoganamento centralizzato) e la registrazione/autorizzazione degli operatori economici (identificazione e registrazione degli operatori economici: EORI; concessione dello status di operatore economico autorizzato nel settore della "semplificazione doganale" o/e nel settore "sicurezza": AEO)
- la gestione del rischio attraverso un quadro comune per la Commissione e gli Stati membri che consenta alle autorità doganali di eseguire controlli basati su analisi nazionali, comunitarie e internazionali.

Merci difettose o non conformi

La sezione 3 (Titolo III, Capo 3) disciplina in maniera chiara il rimborso e lo sgravio dei diritti. In particolare, l'art. 116 chiarisce le ipotesi in cui il soggetto passivo ha diritto allo sgravio stabilendo che: "Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

- importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso
- merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
- errore delle autorità competenti
- equità.

Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 174."

Novità AEO

- Ulteriormente rafforzata la figura dell'Operatore Economico Autorizzato – AEO, già introdotta nel 2006, che potrà trarre il massimo vantaggio beneficiando di controlli doganali ridotti.

→ Dal canto suo, anche L'Autorità doganale sarà alleggerita dall'onere di eseguire controlli indifferenziati, potendo rivolgere l'attenzione nei confronti di chi non si qualificherà come soggetto affidabile.

----- art. 38, comma 2: *“Lo status di operatore economico autorizzato consta dei seguenti tipi di autorizzazione:*

- a) un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure*
- b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.”*

-----art. 38, comma 4: *“Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 39, 40 e 41, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.”*

Novità in materia di sanzioni

- Art. 42 NCDC
 - *ciascuno Stato membro, in caso di violazione della normativa doganale, dovrà prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive*

E' la prima volta che la normativa comunitaria "richiama" gli Stati membri affinché prevedano sanzioni e ne fissa i principi.

→ Il legislatore nazionale è intervenuto con la L. 26 aprile 2012 n. 44 a "rivedere" le sanzioni del "vecchio" t.u.l.d. (d.p.r. n. 43/1973)?

Novità ITV e IVO

- Modificata l'impostazione delle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV) e di origine (IVO).

12 CDC → 33 NCDC

→ *In particolare, le decisioni della Dogana obbligheranno anche il destinatario, e non più solo l'Autorità doganale.*

→ *Entrambe saranno valide per un periodo di tre anni (anziché 6, come inizialmente per ITV)*

Origine della merce

Art. 24 CDC → 60 NCDC

- Art. 60 NCDC. Acquisizione dell'origine.

La norma ripropone l'impostazione precedente.

→ *Nei casi in cui alla formazione di un prodotto concorreranno due o più Paesi saranno necessarie tre condizioni per stabilirne l'origine:*

- 1) trasformazione o lavorazione sostanziale;
 - 2) operazione economicamente giustificata e impresa attrezzata a tale scopo (non intervento fittizio e assurdo, solo per fruire regime preferenziale)
 - 3) Fabbricazione di prodotto nuovo o fase importante del processo di fabbricazione (c.d. salto di codice SA)
- art. 36 Regolamento (CE) n. 450/2008, in ottica di semplificazione, invece dava rilevanza solo al luogo in cui era avvenuta l'ultima *"trasformazione sostanziale"*, senza previsione di alcuna altra condizione

Novità “telematiche”

Dichiarazioni e procedure elettroniche → “regola”
(“vecchi” supporti cartacei → eccezione).

- Introdotta la formula della “dichiarazione sommaria”, da presentarsi mediante un procedimento informatico, prima dell’arrivo della merce in dogana.
→ *Tale dichiarazione dovrà contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione.*
- Potranno essere presentati per via telematica anche tutti i documenti a corredo della dichiarazione, previa autorizzazione (diversamente, in luogo della presentazione della documentazione di riferimento, la Dogana potrà accettare di accedere ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico);
- **“Sdoganamento centralizzato”** - 179 NCDC (mutuato all’attuale procedura di domiciliazione)
 - Su richiesta le Autorità doganali potranno autorizzare gli operatori a presentare una dichiarazione presso l’Ufficio competente del luogo in cui l’interessato è stabilito *anche per le merci presentate fisicamente presso un altro Ufficio della Comunità.*

Novità – Regimi “Speciali”

Drastica rimodulazione dei regimi sospensivi ed economici,
definiti “speciali”

riproposti in sole 4 distinte declinazioni:

- 1) il TRANSITO, esterno ed interno;
- 2) il DEPOSITO, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
- 3) l'USO PARTICOLARE, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
- 4) il PERFEZIONAMENTO, attivo e passivo, nella cui configurazione transita l'attuale previsione della trasformazione sotto controllo doganale, non più espressamente contemplata.

- Classificazione -

Qualificazione della natura della merce oggetto di scambio necessaria per identificare le formalità connesse all'importazione.

Tale qualificazione costituisce il c.d. "Codice doganale" (o voce tariffaria), che determina l'entità dell'aliquota daziaria eventualmente applicabile.

Finalità della classificazione

- Quantificare il dazio dovuto all'importazione;
- Determinare gli elementi in base ai quali applicare le misure di carattere doganale, diverse dai dazi (misure di politica commerciale e divieti economici), impiegando la nomenclatura doganale di riferimento;
- Consentire, nelle movimentazioni transnazionali, l'individuazione delle aliquote Iva, nonché, eventualmente, delle accise, delle restrizioni quantitative, delle disposizioni sanitarie o fitosanitarie.

Il Sistema armonizzato

- 1988. Convenzione internazionale del Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (alla quale hanno aderito quasi tutti gli Stati), finalizzata alla unificazione delle varie nomenclature doganali fino ad allora esistenti.
- Sistema comune che rappresenta le proprietà caratteristiche delle merci movimentate.
- Esso è costituito da: 1) codici di 6 cifre (prime 4, voce doganale; successive 2, sottovoce di S.A.), descrizione delle merci relative; 2) note legali all'inizio di ciascun Capitolo e di ciascuna Sezione. I codici del S.A. costituiscono la base alla quale ogni Stato aggiunge altre cifre – estendendo quindi la descrizione – per adattarlo alle proprie esigenze specifiche.
- L'U.E. ha aggiunto due cifre, formando la c.d. Nomenclatura Combinata (N.C.) di 8 cifre, più altre 2 (codice TARIC) legate non alla composizione fisica della merce, ma ad altre circostanze quali la destinazione di impiego, le modalità di fabbricazione, etc., a cui corrispondono tassazioni finali diverse ovvero misure economiche specifiche.
- Fanno parte integrante del S.A. anche le norme delle “Note esplicative del Sistema Armonizzato” (norme giuridiche internazionali).

Tariffa doganale della Comunità europea (TDC)

Art. 20, par. 1 e 2 CDC → artt. 56, 57 e 58 del NCDC.

- Si tratta di una codificazione ad 8 cifre che riunisce tutti i codici della Nomenclatura Combinata (NC, Allegato I al reg. CEE n. 2658/1987) e dei relativi dazi ad essi applicabili, che si suddividono in:
 - 1) autonomi, decisi dalla Comunità con proprio regolamento in ragione di accordi bilaterali o concessi unilateralmente, come nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;
 - 2) convenzionali, consolidati in sede al Gatt (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Ruolo della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia interpreta la Tariffa e la Nomenclatura Combinata in modo che vengano applicate uniformemente in tutta la Comunità.

- Origine delle merci -

**Ogniqualevolta un rapporto commerciale
implica una cessione di beni tra Stati diversi si
impone – al passaggio della frontiera doganale
– la necessità di stabilire l'origine dei prodotti
oggetto della transazione.**

Regole di origine

- a) Preferenziali
- Trattamento daziario privilegiato basato su accordi di libero scambio o a base unilaterale.
- Trattamento preferenziale subordinato a due condizioni.
 - 1) regola del “trasporto diretto” i prodotti originari del Paese accordatario devono essere trasportati direttamente a destinazione;
 - 2) le merci devono aver acquisito il carattere di prodotti “originari”, giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni atto o accordo (es. regola del “salto del codice SA”/art. 24 CDC - art. 60 NCDC).
- Gli effetti delle preferenze sono circoscritti ai soli profili daziari, senza avere alcun riflesso sulle misure di politica economica o altre restrizioni o divieti all’importazione.

- b) Non preferenziali
- Regola generale che connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.
- Si applica anche negli scambi con Paesi con cui vigono accordi specifici laddove una spedizione di merci sia priva della documentazione comprovante l'effettiva origine del prodotto.
- L'aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.

Determinazione dell'origine

- 1) Art. 23 CDC (nozione di merce originaria di un Paese):
“sono originarie le merci interamente ottenute in tale Paese”;
- 2) Artt. 24 e 25 CDC. Attribuzione dell'origine a prodotti la cui genesi non è univocamente determinabile;
- 3) Convenzione di Kyoto. Criterio della regola percentuale *ad valorem* (c.d. criterio del valore aggiunto);

- 4) Il c.d. “*Roll up*”, fenomeno utilizzato per eludere (senza configurare alcuna violazione) le regole di origine basate sul contenuto locale delle componenti sia del bene finale che intermedie. L’assunto di base è che un prodotto intermedio sarà considerato originario se sottoposto a lavorazioni tali per cui il contenuto locale dello stesso è superiore ad una percentuale stabilita. Quando tale prodotto intermedio viene utilizzato per la produzione di un altro bene, sarà il suo **valore totale** (non l’ammontare delle componenti di costo originarie) ad essere conteggiato ai fini della determinazione della percentuale di contenuto del bene finale. La conseguenza sarà che l’effettiva percentuale di contenuto locale del bene finale è assai inferiore a quella formalmente dichiarata alle autorità doganali. Una seconda forma di *roll up* si manifesta, invece, fra produttori dislocati in fasi diverse del ciclo di lavorazione che non abbiano tra loro rapporti per quanto riguarda l’assetto proprietario o societario;
- 5) Regole particolari: cumulo bilaterale; cumulo regionale; cumulo completo; cumulo diagonale; cumulo multilaterale, *etc.*

Certificazione di origine

La prova dell'origine viene data da un documento denominato **certificato di origine**.

Modello Eur. 1

- Per i Paesi legati all'Unione da accordi bilaterali.
- Rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione su domanda scritta dell'esportatore.
- Le autorità doganali del Paese di esportazione intraprendono le iniziative necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato Eur. 1.
- La Dogana del Paese importatore non può rifiutare di accettare il certificato né contestare all'importatore l'origine dichiarata, o qualsiasi altra irregolarità formale e/o sostanziale.
- Può essere rilasciato anche ad esportazione avvenuta (dicitura "rilasciato a posteriori").
- Possono essere rilasciati duplicati in caso di smarrimento e/o furti (dicitura "duplicato").

Modello Eur 2

- Previsto per spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore ad un importo in euro variabile in ragione del diverso accordo.
- Compilato e firmato direttamente dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

Form A

- Utilizzato per tutti gli altri Paesi beneficiari del SPG o per quelli beneficiari di agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dall'Unione.
- Rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.
- Corredato di ogni altro documento giustificativo utile a comprovare che i prodotti da esportare sono originari ed hanno quindi diritto al trattamento preferenziale.
- Stesse considerazioni fatte per l'Eur 1 circa la competenza della Dogana di importazione a verificarne la correttezza nonché relativamente alla possibilità di emettere copie a posteriori o duplicati.

Dichiarazione su fattura

- Utilizzabile da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari della Comunità, il cui valore non superi i 6.000,00 euro - o il valore precisato nel singolo accordo -, o da un esportatore autorizzato.
- Redatta dall'esportatore, in lingua inglese o francese, sulla fattura, sulla bolletta di consegna, o su altro documento commerciale.
- Recante la firma manoscritta dell'esportatore, salvo che lo stesso non sia autorizzato.
- L'esportatore deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali che ne facciano richiesta tutti i documenti atti a provare il carattere originario dei prodotti esportati.

ATR

- Utilizzato nell'ambito dell'accordo tra UE e Turchia

Sentenza Beemsterboer

Corte di Giustizia, 9 marzo 2006, causa C- 293/04

Inesattezza certificati di origine
Onere della prova
220 CDC

Art. 220, n. 2, lett. b, CDC

Non si procede alla contabilizzazione a posteriori se:

- “1. L’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un **errore** dell’autorità doganale, che non poteva **ragionevolmente** essere scoperto dal debitore avendo questi agito in **buona fede** e rispettato tutte le **disposizioni previste dalla normativa** in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

- 2. Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un **sistema di cooperazione amministrativa** che coinvolge le autorità di un Paese terzo,

il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli **inesatto**, costituisce, ai sensi del primo comma, *un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.*

- 3. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una **situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore**

salvo se,

in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato **erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate** che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La fattispecie

- La Società “Hoogwegt” acquista alcuni quantitativi di burro dall’impresa estone “Lacto”.
- Tali quantitativi vengono dichiarati all’ingresso nei Paesi Bassi dalla “Beemsterboer” (spedizioniere doganale) operante per conto della Hoogwegt.
- L’Estonia viene indicata come Paese di origine delle merci.
- Le merci vengono immesse in libera pratica con applicazione della tariffa preferenziale sulla base di un accordo di libero scambio tra Estonia e UE.
- Per provare l’origine del burro ciascuna dichiarazione doganale è accompagnata da un certificato Eur. 1, rilasciato dalle autorità doganali estoni su richiesta della Lacto.

- In seguito ad indicazioni relative ad una frode riguardante quantitativi di burro commercializzato tra l'Unione europea e l'Estonia, una delegazione istituita dalla Commissione CE, in collaborazione con le autorità doganali nazionali, effettua un controllo a questo proposito.
- Emerge che la Lacto (esportatore) non aveva conservato i documenti originari comprovanti l'origine del burro esportato (negligenza dell'esportatore).
- L'ispettorato delle dogane estone dichiara nulli i certificati Eur. 1 e provvede alla loro revoca.
- Nell'impossibilità di stabilire l'origine del burro le autorità doganali olandesi procedono al recupero a posteriori nei confronti della Beemsterboer.
- Nel corso del procedimento giudiziale conseguentemente insorto, il Gerechtshof te Amsterdam decide di sospendere il giudizio e di adire la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali sottoposte all'esame della CGCE

- 1) (...)
- 2) “se un certificato Eur. 1 del quale sia impossibile accertare l'effettiva inesattezza, in quanto ad un controllo a posteriori l'origine delle merci per le quali il certificato è stato rilasciato non ha potuto essere confermata, mentre tali merci per questo solo motivo vengono private del trattamento preferenziale, sia un “certificato inesatto”, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b) CDC e, ove così non fosse, se un interessato possa invocare vittoriosamente tale disposizione”;
- 3) “in caso di soluzione affermativa della seconda questione, su chi gravi l'onere di provare:
 - che il certificato è basato su una *inesatta presentazione dei fatti* da parte dell'esportatore, e/o
 - che *le autorità* che hanno rilasciato il certificato (Eur. 1) *manifestamente sapevano o avrebbero dovuto sapere* che le merci non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale”
- 4) (...)

Interpretazione della Corte di Giustizia CE

- Qualora a seguito di un controllo a posteriori l'origine delle merci risultante da un certificato Eur. 1 non possa più essere confermata tale certificato deve essere considerato come un certificato inesatto ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b) CDC.
- Conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell'onere della prova, spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi dell'art. 220, n. 2, lett. b), comma 3, initio, CDC, per procedere al recupero a posteriori, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore.
- Laddove, tuttavia, le Autorità doganali non abbiano la possibilità di dimostrare la correttezza o meno delle informazioni fornite in vista del rilascio di un certificato Eur. 1 (perché per esempio l'esportatore non ha conservato, presso di sé, i documenti probatori, malgrado l'obbligo di conservare per almeno tre anni la necessaria documentazione comprovante il carattere originario dei prodotti in questione, come imposto dall'art. 28, n. 1, del Protocollo n. 3), spetta al debitore provare che i detti certificati rilasciati dalle Autorità del Paese terzo erano fondati su un'esatta presentazione dei fatti.
- Spetta agli operatori economici adottare, nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i **rischi** di un'azione di recupero a posteriori.

Massima della Corte di Giustizia CE

- *“ In linea di principio spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi dell’art. 220, n. 2, lett. b), comma 3, initio, per procedere al recupero a posteriori, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, qualora, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all’esportatore, le autorità doganali si trovino nell’impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che il certificato Eur. 1 è stato rilasciato sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore stesso, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tale certificato rilasciato dalle autorità del Paese terzo si basava su un’esatta presentazione dei fatti”.*

- Valore delle merci -

Procedura di valutazione di ciascuna
transazione

Criterio base: valore di transazione

Art. 29

Il valore di transazione corrisponde *“al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità”*

Affinché l'equità e la centralità del metodo del valore di transazione non siano vanificate da particolari situazioni in cui possono venire a trovarsi le parti contraenti è necessario che siano rispettate determinate condizioni (pena l'inapplicabilità di tale regola).

- Non devono esistere restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, al di fuori di quelle imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, o che limitino l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, ovvero non intacchino sostanzialmente il loro valore;
- La vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
- Nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o successiva cessione, deve ritornare direttamente o indirettamente al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica;
- Non devono esserci legami tra l'acquirente e il venditore che abbiano influenzato la determinazione del prezzo (se vi è un legame, il valore di transazione deve essere "accettabile" a fini doganali, ex art. 29, par. 2, CDC)

Metodi alternativi di valutazione

Se il valore di transazione non può essere determinato, si dovrà ricorrere ai c.d. “metodi alternativi”:

- Valore di transazione di merci identiche;
- Valore di transazioni di merci similari;
- Valore dedotto dal prezzo di rivendita in UE;
- Valore calcolato o ricostruito sulla base dei costi di produzione;
- Valore calcolato con il c.d. “metodo ragionevole” (a condizione del rispetto dei principi GATT).

N.B. ciascuno di essi può essere utilizzato solo quando il precedente sia inadeguato/inapplicabile.

Elementi da aggiungere al valore di transazione

- Commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- Costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'unico con la merce;
- Costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali

- Materie, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;
- Utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- Materie consumate durante la produzione delle merci importate;
- Lavori di ingegneria, di studio, di arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate.

- I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- Il valore di ogni parte di rivendita di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- Le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

Elementi da sottrarre al valore di transazione

- Spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione del territorio doganale della Comunità;
- Spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione, di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione sulle merci importate (ad esempio, impianti, macchinari, materiale industriale);
- Commissioni di acquisto;
- Spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
- Interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate;
- Dazi all'importazione e altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione e della vendita delle merci.

Sentenza Carboni
Corte di Giustizia, 28 febbraio 2008, C-
263/06

Determinazione del valore in Dogana per
l'applicazione di un dazio antidumping
variabile. Valore di transazione.

La fattispecie

- La Società “Carboni e Derivati s.r.l.” acquista dalla “Commercio Materie Prime CMP s.p.a., con sede in Genova, una partita di ghisa ematite originaria della Russia, a sua volta acquistata dalla cipriota “OME-DTECH Electronics LTD”.
- La mandataria della Carboni, SPA – MAT s.r.l., presenta alla Dogana di Molfetta (BA), per conto della Carboni, la dichiarazione relativa all’importazione di tale partita, il cui valore era dichiarato su una base di ECU 151 per tonnellata.
- Le autorità doganali, con verbale di accertamento, informano la Carboni, tramite la mandataria, che all’importo liquidato va aggiunto, conformemente alla decisione n. 67/94, un dazio antidumping pari alla differenza tra il prezzo di ECU 149 per tonnellata, e il valore doganale dichiarato (quello di 151 per tonnellata non venne ritenuto plausibile dalle Autorità).
- La Carboni fornisce garanzia fideiussoria per il pagamento della somma richiesta a titolo di dazio antidumping dal garante, cioè la RAS, ma conviene in giudizio quest’ultima e il Ministero dinanzi al Tribunale di Bari contestando la fondatezza della richiesta del dazio nonché, di conseguenza, la necessità del deposito in garanzia.

Le ragioni della Carboni

- La Carboni fa valere che il prezzo di ECU 151 per tonnellata, indicato nella fattura emessa dalla CMP, è superiore al prezzo minimo di importazione (ECU 149 per tonnellata),



non ci sarebbe motivo di imporre un dazio antidumping.

Le ragioni dell'Ufficio

L'Ufficio sostiene che il prezzo indicato sulla fattura pro forma della CMP è inattendibile.

La fattura relativa alla vendita precedente, invero, rilasciata dalla OME-DTECH, indica un prezzo di vendita alla CMP di ECU 130, 98 per tonnellata (di molto inferiore, quindi, al prezzo minimo di importazione stabilito dalla decisione n. 67/94).

Sulla base della differenza tra 149 Ecu e 130,98, l'Ufficio recupera i diritti doganali.

Tribunale di Bari

Respinge il ricorso della Carboni

la difesa del mercato europeo attraverso l'imposizione di un dazio antidumping deve essere attuata al momento dell'ingresso nella Comunità,

→ vale a dire *al momento del primo acquisto da parte di un operatore comunitario* (nel caso, la CMP).

Corte di Appello di Bari

Respinge l'appello della Carboni

l'espressione "immissione in libera pratica" di cui all'art. 201 del CDC designa l'introduzione della merce nel mercato comunitario e ciò impone di prendere in considerazione *la fase commerciale di acquisto della merce da parte del primo operatore comunitario.*

Diversamente, la normativa antidumping verrebbe facilmente aggirata.

Corte di Cassazione

Dinanzi alla Corte di Cassazione, la Carboni sostiene:

- l'immissione in libera pratica si verifica *solo nel momento in cui la merce entra* nel territorio doganale della Comunità e *non quando viene semplicemente acquistata da un soggetto comunitario* in uno Stato situato fuori dalla Comunità.
- La funzione del dazi antidumping non è quella di sanzionare lo Stato produttore per impedirgli di esportare ad un prezzo determinato, ma di evitare che merce sottocosto entri nel mercato comunitario, producendo effetti negativi sulla concorrenza.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 29, n. 1, c. 1, del CDC, il "valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato".
- La differenza di prezzo tra acquisto e rivendita, nel caso di specie, è giustificata da diversi fattori quali l'attività di intermediazione, le spese di trasporto e l'assunzione dei rischi.

Secondo il Ministero, invece,
la *ratio legis* della normativa antidumping
conduce a ritenere che il pregiudizio al
mercato comunitario
non si realizza *soltanto* con la concreta
immissione nel territorio doganale
comunitario di merci sottocosto,
ma anche nel caso in cui *un operatore*
comunitario acquisti dette merci ad un prezzo
inferiore rispetto ad altri operatori comunitari.

Questione pregiudiziale

- Il giudice del rinvio chiede se la normativa doganale comunitaria legittimi le autorità doganali a determinare il valore doganale, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94, sulla base del prezzo pattuito per le medesime merci in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana.

Occorre cioè verificare se le autorità doganali possano, in generale, fare riferimento, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, al prezzo stabilito per le stesse merci in una vendita precedente, anche qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello che l'importatore ha effettivamente pagato o dovrà pagare.

Soluzione della CGCE

- Occorre innanzitutto interpretare la nozione di “valore doganale dichiarato”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione n. 67/94.
- Per valore doganale si intende il valore in dogana delle merci importate come definito dalla normativa doganale.
- Riferimento all’art. 29, n. 1, del CDC, che definisce il valore doganale come il “valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano **vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità**”, previa eventuale rettifica effettuata conformemente alle altre disposizioni del CDC.
- Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al territorio doganale della Comunità.
- Il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che detta condizione sia soddisfatta.

Massima

- Le autorità doganali non possono determinare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazi antidumping sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell'importatore

→ *(147 DAC – facoltà solo per operatore)*

- La base di applicazione del dazi antidumping non è il valore doganale in quanto tale, ma il valore doganale dichiarato dall'importatore.

Ne consegue che i prezzi delle vendite anteriori a quella il cui prezzo è stato scelto dall'importatore ai fini della dichiarazione in dogana non possono essere presi in considerazione per applicare un dazi antidumping.

- Per contro, nel caso in cui le Autorità abbiano fondati dubbi (181 bis DAC) sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell'art. 31 del CDC, calcolare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazio antidumping facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun modo di dubitare.

Contenzioso doganale: aspetti sostanziali e sanzionatori

- Il contenzioso doganale riguarda gli aspetti impositivi quali dazi e imposte, ma anche tutto ciò che deriva dall'applicazione della normativa doganale che, come disciplinato dall'art. 20, co. 1 del Tuld, compete alle dogane.

Casi di contenzioso notevolmente aumentati

Grazie ai vari controlli che la legge impone in merito all'entrata e all'uscita, al transito e alla circolazione delle merci tra i vari paesi, alla contraffazione, all'etichettatura, alla corretta indicazione geografica dei prodotti, i casi di contenzioso sono notevolmente aumentati:

- contestazioni mosse dall'ufficio procedente (durante la fase di accertamento dell'imposta o nella fase di revisione dell'accertamento della stessa)
- violazione di norme tributarie, che originano sanzioni penali o amministrative
- violazione di altre norme che mirano a tutelare il consumatore.

Gli illeciti e i reati in materia doganale vengono risolti e trattati con il **rito tributario** o con quello **penale** o, come previsto dalle singole leggi, a seconda della violazione dal **Giudice civile ordinario** o da quello **amministrativo**.

Difesa del contribuente e impugnazione della pretesa tributaria

- Il contenzioso tributario compie i suoi primi passi nel verbale che viene redatto dall'ufficio durante la fase di accertamento doganale. Il **verbale non può essere impugnato autonomamente**, ma deve recare l'indicazione di avvalersi di termini previsti dallo statuto del contribuente.
- Questi è autorizzato a depositare le proprie **osservazioni difensive entro sessanta giorni dalla notifica del verbale**. Nel caso di mancato accoglimento, al verbale può seguire l'accertamento con la relativa pretesa tributaria.
- Tale atto è impugnabile dinnanzi alla competente **commissione tributaria provinciale** entro sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Nell'avviso di accertamento vi è un **termine di grazia di dieci giorni per il pagamento**, trascorso il quale il procedimento viene iscritto a ruolo.
- In alternativa, entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso è possibile **ricorrere ad una fase intermedia di contenzioso amministrativo** ex artt. 66 e ss. del Tuld come prevede il contenzioso doganale; procedimento utile anche per contrastare le ordinarie contestazioni che possono sorgere in fase di accertamento doganale.
- Ex art. 22 D.lgs. 374/90, divenuto definitivo l'accertamento doganale, formalizzato nella bolletta doganale, è possibile **esperire i rimedi in sede civile (tributaria) o amministrativa entro sessanta gg.**

Sanzione con effetto immediato e sospensione del provvedimento

- In casi eccezionali, gli Uffici delle dogane possono anche irrogare la sanzione con effetto immediato, nell'ipotesi in cui vi sia una **violazione legata direttamente al pagamento del tributo**.
- In questi casi, è possibile essere ammessi al **pagamento agevolato** pari ad un quarto dell'importo irrogato nell'atto, qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta gg previsto per proporre ricorso. Naturalmente, se si sceglie il pagamento agevolato, non si può più esperire il ricorso e lo stesso definisce la vertenza.
- In caso l'autorità doganale dubiti della conformità del provvedimento impugnato (o se questo possa provocare danni irreparabili all'interessato), può sospenderlo e, in tal caso, può richiedere al debitore di prestare una **garanzia**. La sospensione dell'efficacia del provvedimento può anche essere richiesta direttamente alla commissione tributaria ex art. 47, D.lgs. 546/92.
- Va detto che, in materia doganale, lo strumento del **ricorso in autotutela** va utilizzato solo in caso vi siano errori oggettivamente evidenti o di diritto, e solo se comunque si è deciso di non impugnare l'atto giudizialmente.

1. Contenzioso sostanziale tributario

Il contenzioso “**sostanziale tributario**” sorge quando l’Autorità doganale mette in discussione gli elementi della dichiarazione in dogana. I casi più diffusi riguardano **qualità, quantità, origine e valore o l’importo** della somma dovuta dal debitore tenuto ad adempiere l’obbligazione doganale.

Procedure di accertamento obbligazione tributaria doganale Artt. 8 – 9

- L'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione: l'esame verte su "valore e origine merce", "qualità" e "quantità", più in generale su tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti doganali dovuti.
- L'ufficio appone sulla bolletta l'annotazione, con firma e data, e liquida i diritti doganali confermando o rettificando l'ammontare degli stessi come riportato dal dichiarante. **Con l'apposizione della data l'accertamento diventa definitivo.**

Ritardo nei pagamenti del tributo accertato: ex art. 86 Tuld

- Il contribuente è tenuto al pagamento di **interessi di mora**, che vengono per altro aggiornati con regolare cadenza. L'accertamento del tributo viene cristallizzato nella "bolletta" e il diritto in essa contenuto si prescrive, a seconda dei casi
- dalla data riportata sulla bolletta, per i diritti in essa liquidati
- dalla data della revisione dell'accertamento, in caso il mancato pagamento sia dipeso da un errato accertamento del valore o origine della merce o della sua qualità e quantità.

Contestazioni in fase di accertamento

Se nella fase dell'accertamento sorgono contestazioni in merito ad esempio al valore o all'origine della merce o della sua qualità e quantità, il proprietario della merce può immediatamente ricorrere agli **strumenti d'impugnazione** previsti dalla legge, con modalità e tempistiche regolate dagli art. 65 e ss del Tuld, proprio per evitare che le ragioni della dogana si consolidino.

Caso 1

L'operatore può chiedere:

- l'intervento del **funzionario responsabile** dell'area a cui appartiene il funzionario verificatore, per effettuare un secondo controllo sulla merce la c.d. "visita di controllo"
- l'intervento di **due periti**, la cui opinione comunque non viene considerata vincolante dalle dogane.

La decisione motivata del direttore ufficio delle dogane può essere impugnata entro dieci giorni dalla notifica con contestuale **istanza di redazione del verbale di controversia**.

Caso 2

L'operatore può richiedere alla dogana di **prelevare dei campioni di merce** e di inviarli alla sezione operativa **laboratorio chimico** competente, in tutti quei casi in cui per particolari condizioni tecniche non sia possibile determinare le caratteristiche della merce.

- Se il risultato analisi non viene accettato dall'operatore, può essere impugnato entro trenta (30) giorni dalla notifica del risultato delle analisi.
- Se il risultato non viene impugnato, si considera accettato e a quel punto non rimane che la possibilità di impugnare la "*bolletta doganale*" con ricorso alla commissione tributaria.

Verbale di controversia

- Il verbale di controversia rappresenta l'inizio formale della controversia doganale. Ci sono trenta gg di tempo per rivolgersi al direttore regionale delle dogane competente per territorio.
- La direzione regionale istruisce la pratica affinché il direttore possa decidere, nel termine, non perentorio, di mesi quattro. Atto questo **impugnabile solo in caso di vizi** che concernono ad esempio la motivazione o una carenza nell'istruttoria effettuata.

Revisione dell'accertamento

- L'accertamento, una volta definitivo, può essere soggetto a revisione entro i tre anni successivi. Sia ad istanza di parte che d'ufficio. Ciò può avvenire sia nel caso le merci siano a disposizione dell'operatore, sia nel caso in cui siano già uscite da quell'area considerata come territorio doganale.
- Nel corso del procedimento vengono acquisiti dati e informazioni, ma soprattutto **documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione** come ad esempio costi di assicurazione, trasporto, deposito e tutto ciò che concorre a formare il valore della merce ai fini delle operazioni doganali (ad esempio IVA, esportazione, importazione, deposito, transito).

Sanzioni

- Da un minimo di 5.000 Euro ad un massimo di 10.000 Euro in caso di inadempimento alle richieste delle predette informazioni e/o documenti.
- Oltre ai costi in termini di esborsi di denaro vi può essere anche un'eventuale sospensione o una revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse ai diversi operatori.

Provvedimento del direttore dell'ufficio

- Se emerge che i dati forniti in corso di procedimento erano inesatti o incompleti viene liquidata una nuova somma corrispondente al *quantum* effettivamente dovuto.
 - Se presupposti quali quantità, qualità, origine e valore della merce vengono messi in discussione, verrà emanato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.
- Avverso questo provvedimento si può agire dinnanzi alla commissione tributaria, ma anche dinnanzi al direttore generale delle dogane.

2. Contenzioso sanzionatorio tributario

Il contenzioso “sanzionatorio tributario” sorge prevalentemente a causa di una fattispecie identificabile nei c.d. **reati di contrabbando** disciplinati dagli artt. 282 a 301 bis. L’art. 282, lett. b) Tuld prescrive come punibile chiunque “*scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina*” e ciò indipendentemente dal fatto che si sia verificata una frode in danno all’Erario.

L’art. 292 Tuld elenca i c.d. “altri casi di contrabbando” e recita “*Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*”

L’art. 295 Tuld prevede poi le **aggravanti** per il reato di contrabbando:

- da cinque a dieci volte i diritti evasi: in caso siano stati usati mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato
- oltre alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni, in alcuni casi (quando il colpevole viene sorpreso a mano armata, quando tre o più persone colpevoli siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ecc...).

Oltre alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore a Euro 49.993,03.

Nuovo art. 303 Tuld

Il nuovo art. 303 Tuld, legge 26 aprile 2012 n. 44, è la **norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell'attività di controllo del settore doganale** mira a far sì che l'operatore prenda la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione, indicando in maniera puntuale tutti i dati che saranno oggetto di accertamento.

Va sottolineato che la dichiarazione, dopo la registrazione, diventa “**bolletta doganale**” e dunque atto pubblico.

Art. 303 , co. 1 Tuld

È prevista una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 516,00 per il dichiarante che ha fornito informazioni inesatte o erronee su qualità, quantità, valore delle merci di importazione definitiva, deposito o da spedire ad altra dogana con bolletta di cauzione.

Tale regola non è applicabile nel caso l'indicazione errata del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine, in tal caso si devono applicare le sanzioni indicate al co. 3 art. 303.

Art. 303, co. 2 Tuld

In determinati casi, più precisamente lettera e) art. 4 D.lgs. 374/90 le predette **sanzioni non si applicano**:

- se comunque è stata indicata in modo preciso la denominazione commerciale della merce, cosicché possano essere applicati correttamente i diritti
- se le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono nella tariffa in differenti sotto voci della stessa voce, e la somma dovuta, secondo la dichiarazione, per i diritti di confine è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo
- differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Art. 303 , co. 3 Tuld

Nel caso in cui i diritti di confine complessivamente dovuti siano maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, vengono applicate le seguenti sanzioni, sempreché il fatto non costituisca più grave reato:

- per i diritti fino a 500 Euro sanzione amministrativa da 103 Euro a 500 Euro
- per i diritti da 500,1 Euro a 1.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 Euro a 5.000 Euro
- per i diritti da 1000,1 Euro a 2.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 Euro a 15.000 Euro
- per i diritti da 2.000,1 Euro a 3.999,99 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 Euro a 30.000 Euro
- per i diritti pari o superiori a 4.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 Euro a dieci volte l'importo dei diritti.

3. Violazioni in materia di tutela del consumatore

Sono molto frequenti i casi in cui gli uffici doganali riscontrano **irregolarità nell'indicazione dell'origine geografica del prodotto**, soprattutto nell'etichettatura dei prodotti destinati all'importazione.

Nei casi più gravi, in cui vengono indicati dati falsi, vi è il rischio concreto per l'operatore di subire un **procedimento penale** o comunque pesanti sanzioni, che possono comportare il sequestro della merce o un provvedimento interdittivo e sanzionatorio.

Merita di essere menzionato l'Accordo di Madrid e art. 517, c.p. - “repressione di false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci” - secondo il quale la dogana ha il compito di apporre il fermo amministrativo sulle merci, mentre l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro penale delle merci a fini “conservativi”.

Nella prassi le dogane ricorrono sempre meno al fermo amministrativo e **procedono direttamente al sequestro** penale ai sensi dell'art. 354 c.p.p., previo comunicazione alla Procura della Repubblica competente.

L'istanza per la regolarizzazione della merce, che verrà sottoposta dalla dogana al nulla osta del magistrato inquirente, dovrà essere predisposta con cura e basata su elementi concreti, poiché in difetto potrebbe *“costituire un'ulteriore prova della fondatezza dell'addebito”*.

Per completare il quadro normativo di riferimento per la tutela del consumatore ricordiamo infine:

- la Legge 24-12-2003, n. 350, art. 4 co. 49, nonché l'art. 517 c.p., che mira a rafforzare la tutela del *“made in Italy”* intensificando la repressione di false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, riferite alle merci che devono essere commercializzate nel territorio nazionale
- la direttiva 2005/29/Ce, recepita nel nostro ordinamento con Legge 25 gennaio 2006, n. 29, inerente la repressione delle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.